



DELIBERAZIONE N. 1268

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 15 MAG. 2019

**OGGETTO: autorizzazione alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera a) CCNL personale comparto sanità, triennio 2016-2018. Pratica n. 13/2019.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 MAG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f. Dott. Vinicio Atzeni

Coadiuvato dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Dott. ssa Donatella Floris

DIRETTORE SANITARIO Dott. Vinicio Atzeni

**Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane**

- Visto** l'art. 47 del CCNL comparto sanità 2016-2018;
- Visto** che, con nota prot. n. PG/2019/9847 del 02/05/2019, è stato chiesto di poter usufruire di un periodo di conservazione del posto ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera a) del CCNL personale comparto sanità 2016-2018, dal 25-03-2019 per la durata di 12 mesi;
- Atteso** che l'art. 47, comma 1 lettera a) del CCNL -Comparto sanità 2016-2018, in base al quale al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può essere concesso, un periodo di conservazione del posto per l'intera durata del progetto terapeutico di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
- Precisato** che i periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del comparto previsto per le assenze per malattia;
- Precisato** che il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero;
- Precisato** che qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine di 5 giorni;
- precisato** che nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine stabiliti ai sensi del comma 6 dell'art. 47 CCNL comparto sanità 2016-2018, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare;



**ritenuto** di dover concedere al dipendente, un periodo di conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia, dal 25-03-2019 per la durata di mesi 12;

### **DELIBERA**

#### **per i motivi esposti in premessa:**

1. di concedere al dipendente, un periodo di conservazione del posto per l'intera durata del progetto terapeutico di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia, dal 25-03-2019 per la durata di mesi 12;
2. di dare atto che il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero;
3. qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine di 5 giorni;
4. che nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza di 5 giorni stabiliti ai sensi del comma 6 art. 47 CCNL comparto sanità 2016-2018, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
Dott.ssa Donatella Floris

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott. Vinicio Atzeni

Resp S.C.Servizio del Personale: Dott.ssa M. Teresa Garau  
Resp. Sett. Giuridico R./Addari  
Ass.te.Amm. B. Fara